TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Toscana - Firenze - Sezione II, sentenza 5 febbraio 2010, n. 191.

In caso di violazione del cosiddetto divieto di propaganda elettorale, la mancata previsione di una disposizione espressa sulla invalidità delle operazioni elettorali non pregiudica la veridicità dei relativi risultati, anche qualora si siano verificati comportamenti vietati dalla legge, nei limiti in cui non risultino accertate violazioni di gravità tale da porre in dubbio la democraticità della consultazione.

Omissis.
9. Con il sesto motivo il ricorrente si duole che, in violazione dell'art. 9 della l. n. 212/1956, nei due giorni di svolgimento della tornata elettorale il plesso scolastico dove erano insediati i tre seggi sia stato oggetto di propaganda da parte di rappresentanti e simpatizzanti della lista "…" come risulta dalla denuncia presentata all'Autorità giudiziaria dal ricorrente stesso.
Omissis.
È stato in proposito precisato che una causa di invalidità delle operazioni elettorali non può essere individuata dal giudice amministrativo in casi non espressamente previsti dalla legge (Sez. V, 21 settembre 1996, n. 1148).
In una fattispecie analoga, riguardante la violazione del c.d. divieto di "propaganda istituzionale" ex art. 29 della l. 25 marzo 1993, n. 81, nella quale viene inciso il valore costituzionale della libera formazione del convincimento del singolo elettore, il Supremo consesso amministrativo ha avuto modo di affermare che la mancata previsione di una disposizione espressa sull'invalidità delle operazioni elettorali non pone in dubbio la genuinità dei risultati elettorali, pur nel caso in cui vi siano comportamenti vietati dalla legge, nei limiti in cui non siano accertate (accertamento peraltro non proponibile in questa sede) violazioni di tale gravità da porre in dubbio la stessa democraticità della consultazione elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2000, n. 1593, nello stesso senso TAR Calabria, Reggio Calabria, 1 febbraio 1999, n. 137).
Omissis.